REPUBBLICA ITALIANA 109/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA Presidente

Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere relatore

Natale LONGO Consigliere

Stefania PETRUCCI Consigliere

Beatrice MENICONI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al n. **61169** del registro di segreteria, proposto da ***omissis***, nato a *omissis* il *omissis*, c.f. *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Lippi, c.f. LPPNDR72E18H501X, pec andrealippi@ordineavvocatiroma.org e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio a Roma, Via Baiamonti 4, come da delega in atti,

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, Direzione generale previdenza militare e leva, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede di Roma, Via dell'Esercito 186, pec previmil@postacert.difesa.it

avverso

la sentenza 153/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, depositata il 5 ottobre 2022.

VISTI l'atto di appello;

ESAMINATI gli atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 5 giugno 2025, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Rita Maria Dina Cerroni: il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi; l'avv. Alessia Voso, in sostituzione dell'avv. Andrea Lippi, per l'appellante *omissis*; la dr.ssa Maria Luisa Margherita Guttuso, per delega del Direttore generale, in rappresentanza del Ministero della difesa.

FATTO E DIRITTO

Con atto notificato a controparte il 26 ottobre 2023 e depositato in segreteria il 12 novembre 2023, *omissis* ha proposto appello avverso la sentenza n. 153/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, con cui è stato rigettato il ricorso tendente ad ottenere il riconoscimento del trattamento di 8^ cat. Tab. A vitalizia dalla data del congedo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

L'appellante ha lamentato violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per omissione di pronuncia, ed ha concluso per la riforma e/o annullamento della sentenza impugnata e, quale pretesa in diritto, per il rinvio degli atti alla Sezione giurisdizionale territoriale ai fini della valutazione del merito sul complesso morboso alla data della domanda di aggravamento del 25 marzo 2019; con vittoria di spese.

Successivamente, in data 12 maggio 2025, il difensore

dell'appellante ha depositato in segreteria un atto datato 9 maggio 2025, con cui è stato evidenziato che, nel corso del giudizio, è intervenuto il D.M. n. 1576 del 25 luglio 2024 di riconoscimento del diritto al trattamento di 8^ categoria tab. A dal 1° aprile 2019 a vita, che è il medesimo trattamento invocato nel presente giudizio. La difesa dell'appellante ha rilevato quindi che, essendo cessata la materia del contendere, non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio.

Il Ministero della difesa, con memoria pervenuta in segreteria il 23 maggio 2025, ha dichiarato di accettare la rinuncia espressa da parte del pensionato, sulla base della sopravvenuta sentenza n. 47/2024 della Sezione Emilia-Romagna che ha riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico nei confronti dell'attuale appellante e che ha comportato l'esecuzione della sentenza stessa da parte dell'amministrazione resistente.

All'udienza del 5 giugno 2025, le parti presenti hanno chiesto che venga formalizzata l'estinzione del giudizio sulla base delle comunicazioni fatte pervenire da ciascuna di esse.

Ciò premesso, stante l'intervenuta definizione della materia oggetto del contendere, il Collegio ritiene, ai sensi dell'art. 110 c.g.c., applicabile al giudizio pensionistico ai sensi dell'art. 7, comma 1, del c.g.c., come novellato dall'art. 2, comma 1, del d. lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, di dover dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia dell'appellante, accettata da controparte. Ai sensi dell'art. 110, comma 7, del c.g.c., non vi è luogo a deliberare sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio iscritto al n. **61169** del registro di segreteria, promosso da ***omissis*.** Nulla per le spese.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE — IL PRESIDENTE

f.to Fabio Gaetano Galeffi — f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 29/07/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi